

Codice DB1100

D.D. 18 aprile 2014, n. 383

Spese per l'applicazione della L.R. 39/80 e s.m.i. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 comma 1 lett b) del D.lgs 163/2006 e smi, alla Fondazione Edmund Mach del servizio di analisi su campioni di vini e mosti. Impegno di spesa di Euro 11.982,17 o.f.i.sul capitolo di spesa 138877/2014.

La L.R. 13 maggio 1980, n. 39 e s.m.i., all'art. 2, affida alle Province i compiti di vigilanza e controllo sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli.

Tali compiti, ai sensi dell'art. 6 delle Istruzioni per l'applicazione della legge, sono demandati ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole; lo stesso articolo individua in dettaglio i compiti a cui sono adibiti i Servizi, ed in particolare, al comma c), i prelievi di prodotti vitivinicoli.

La legge in oggetto prevede all'art. 5 che la Regione si assuma l'onere di tutte le spese necessarie all'applicazione della legge, comprese quelle relative alle attività di analisi, come indicato all'art. 15 delle Istruzioni.

Sulla base degli obiettivi previsti dal "Programma di intervento regionale - anno 2014" di cui agli artt. 34 e 35 delle Istruzioni della legge, di cui alla D.G.R. n. 14-7015 del 13/1/2014, i Servizi Antisofisticazioni Vinicole devono effettuare una serie di controlli presso le aziende prelevando dei campioni di vini e mosti.

Tali campioni richiedono delle analisi isotopiche specialistiche e certificate da un laboratorio di analisi riconosciuto ai sensi di legge, al fine di individuare possibili frodi e/o sofisticazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti vitivinicoli.

Verificato che la Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a servizi comparabili con l'oggetto del presente affidamento d'incarico e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di analisi isotopiche di vini e/o mosti.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l'"Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Chiarimenti.

Dato atto che l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 così come modificato dalla L. 106/2011, conversione in legge del D.L. 70/2011, stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

Considerato la necessità di garantire il buon funzionamento delle attività della Direzione Agricoltura (DB1100) relative al coordinamento dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole provinciali incaricati di effettuare i controlli presso le aziende con conseguente prelievo dei campioni di vini e mosti, comportanti l'acquisizione del servizio di analisi sui campioni di vini e mosti prelevati, congiuntamente al modesto importo del servizio da acquisire hanno indotto l'Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per acquisiti in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 commi 9-11, del d. lgs. 163/2006.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di analisi isotopiche su campioni di vini e mosti, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall’art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. per le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

Dall’indagine di mercato espletata tramite la consultazione dell’elenco dei laboratori autorizzati redatto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nonché della banca dati di Accredia (Ente unico nazionale di accreditamento riconosciuto dallo Stato), la Fondazione Edmund Mach risulta essere un laboratorio di analisi accreditato (accreditamento n. 0193), e pertanto operatore particolarmente qualificato in grado di effettuare tutte le tipologie di analisi isotopiche di vini e/o mosti richieste.

L’Amministrazione regionale ha ritenuto pertanto di consultare la Fondazione Edmund Mach – Via Edmund Mach, 1 – San Michele all’Adige (TN) (P.IVA 02038410227) per il servizio di analisi isotopiche su campioni di vini e mosti.

Con nota del 25.3.2014 prot. n. 5078/DB11.00 la Direzione Agricoltura ha pertanto richiesto alla Fondazione Edmund Mach di presentare un’offerta economica per il servizio di analisi isotopiche di campioni di vini e mosti.

La Fondazione Edmund Mach ha trasmesso la propria offerta economica complessiva in data 31/03/2014 prot. n. 5534/DB1100 per la fornitura delle seguenti analisi:

- Analisi D/H e d13C dell’alcool;
- Analisi d18O dell’acqua del prodotto vinoso;

Il costo unitario per campione da analizzare è di euro 218,26 oneri fiscali esclusi e comprensivo di certificazione ai sensi di legge. Il numero dei campioni da analizzare è di 45 unità, pertanto il costo complessivo delle analisi, IVA inclusa, è di euro 11.982,17.

Le consegne dei campioni saranno curate dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole; i tempi di trasmissione dei certificati delle analisi verranno individuati ad ogni singola spedizione, tenuto anche conto della particolare complessità delle analisi richieste.

Dato atto che la sopraccitata offerta economica presentata dalla Fondazione Edmund Mach:

- corrisponde alle effettive esigenze richieste della Direzione con nota prot. n. 5078/DB11.00 del 25.3.2014;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la realizzazione del servizio è da ritenersi congruo in relazione al carattere specialistico delle attività da realizzare.

Ritenuto, per le motivazioni espresse in premessa, di:

- individuare la Fondazione Edmund Mach, Via E.Mach, 1 – 38010 S. Michele all’Adige (TN) (P. Iva 02038410227), quale laboratorio di analisi accreditato (accreditamento n. 0193) e operatore particolarmente qualificato nella realizzazione di tutte le tipologie di analisi isotopiche per la realizzazione del servizio di analisi su campioni di vini e mosti;
- di approvare l’offerta economica di euro 11.982,17 (Iva inclusa) presentata dalla Fondazione Edmund Mach per la realizzazione del servizio di analisi su campioni di vini e mosti;
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i., nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall’art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., alla Fondazione Edmund Mach, Via E.Mach, 1 – 38010 S. Michele all’Adige (TN) (P. Iva 02038410227) il servizio di analisi su campioni di vini e mosti per una spesa pari ad euro 9.821,45. o.f.e.;
- di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la Fondazione Edmund Mach per la realizzazione del servizio di analisi isotopiche su campioni di vini e mosti, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante. Il contratto disciplina le modalità e i criteri di svolgimento dell’attività da realizzare e regola i rapporti tra la Regione Piemonte e la Fondazione Edmund Mach;

- di stabilire che il contratto tra la Regione Piemonte e la Fondazione Edmund Mach decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti e avrà durata fino al termine del 31/12/2015.

vista la L.R. n. 1/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;

vista la L.R. n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;

vista la DGR n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;

vista la DGR n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". Ripartizione della Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione;

vista la DGR n. 2 - 7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;

Vista l’assegnazione n 100334 sul capitolo di spesa n° 138877/2014 disposta a favore della Direzione Regionale DB1100 con la DGR 26-7055 del 27.01.2014.

Accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 11.982,17 o.f.i. per la realizzazione del servizio di analisi isotopiche su campioni di vini e mosti, con le risorse assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 con la DGR n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 sul capitolo di spesa n. 138877/2014 relativo a spese per l’applicazione della L.R. 39/80 e s.m.i.

Ritenuto opportuno impegnare euro 11.982,17 o.f.i. sul capitolo 138877/2014 (assegnazione n. 100334) in favore della Fondazione Edmund Mach (P. Iva 02038410227), Via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all’Adige (TN) per la realizzazione del servizio di analisi isotopiche su campioni di vini e mosti;

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01/02/2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposta dalla Direzione Risorse Umane e Patrimonio e dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di analisi su campioni di vini e mosti il seguente codice CIG Z3F0EAB661.

Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione temporale:

Impegno di euro 11.982,17 o.f.i

- importo esigibile nel corso dell’anno 2014 € 5.325,41

- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 6.656,76

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

visto il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., in particolare l’art. 125;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. lgs 163/06”;

vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. n. 1/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
vista la L.R. n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- di individuare la Fondazione Edmund Mach, Via E.Mach, 1 – 38010 S. Michele all’Adige (TN) (P. Iva 02038410227), quale laboratorio di analisi accreditato (accreditamento n. 0193) e operatore particolarmente qualificato nella realizzazione di tutte le tipologie di analisi isotopiche per la realizzazione del servizio di analisi su campioni di vini e mosti;
- di approvare l’offerta economica di euro 11.982,17 (Iva inclusa) presentata dalla Fondazione Edmund Mach per la realizzazione del servizio di analisi su campioni di vini e mosti;
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i., nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall’art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., alla Fondazione Edmund Mach, Via E.Mach, 1 – 38010 S. Michele all’Adige (TN) (P. Iva 02038410227) il servizio di analisi su campioni di vini e mosti per una spesa pari ad euro 9.821,45. o.f.e.;
- di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la Fondazione Edmund Mach per la realizzazione del servizio di analisi isotopiche su campioni di vini e mosti, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante. Il contratto disciplina le modalità e i criteri di svolgimento dell’attività da realizzare e regola i rapporti tra la Regione Piemonte e la Fondazione Edmund Mach;
- di stabilire che il contratto tra la Regione Piemonte e la Fondazione Edmund Mach decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti e avrà durata fino al termine del 31/12/2015
- di impegnare euro 11.982,17 o.f.i. sul capitolo 138877/2014 (assegnazione n. 100334) in favore della Fondazione Edmund Mach (P. Iva 02038410227), Via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all’Adige (TN) per la realizzazione del servizio di analisi isotopiche su campioni di vini e mosti;
- di liquidare le competenze spettanti alla Fondazione Edmund Mach, a stato di avanzamento del servizio, secondo quanto stabilito nel contratto, previa presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni stabilite in contratto;
- di stabilire che il corrispettivo pattuito per la realizzazione del servizio sarà pagato secondo le modalità stabilite in contratto;
- di disporre, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:
 - beneficiario: Fondazione Edmund Mach (P. Iva 02038410227),
 - importo: € 11.982,17 o.f.i.
 - dirigente responsabile del procedimento: Gaudenzio De Paoli,
 - modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto;
 - contratto per la fornitura di servizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ANALISI ISOTOPICHE
SU CAMPIONI DI VINI E MOSTI.

TRA

La Regione Piemonte, C.F. n. 80087670016, che di seguito per brevità verrà chiamata semplicemente Regione, rappresentata ai sensi dell'art. dell'art. 17, comma h), della L.R. 23/08, dal Direttore della struttura denominata "Direzione Agricoltura" dott. Gaudenzio DE PAOLI, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Castello 165 Torino, di seguito denominata "il Committente";

E

la Fondazione Edmund Mach (P. Iva 02038410227), Via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all'Adige (TN), che di seguito per brevità verrà chiamata semplicemente Fondazione, rappresentata dal Dirigente del Centro di trasferimento tecnologico dott. Roberto VIOLA, in qualità di legale rappresentante della medesima, ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la suesposta sede, di seguito denominata "Affidatario",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 -

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l'Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare, il seguente servizio di esecuzione di analisi isotopiche su campioni di vini e mosti:

- Analisi D/H e d13C dell'alcool;
- Analisi d18O dell'acqua del prodotto vinoso;

Il numero dei campioni da analizzare è stimato in circa 45 unità.

ART. 2 -

La Società, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, si impegna ad eseguire le operazioni descritte all'ART. 1 del presente contratto e terminare il servizio alla consegna di tutti i campioni da analizzare richiesti. Le consegne dei campioni saranno curate dai Servizi Antisofisticazioni Vinicole; i tempi di trasmissione dei certificati delle analisi verranno individuati ad ogni singola spedizione, tenuto anche conto della particolare complessità delle analisi richieste.

ART 3 -

L'affidamento del servizio è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l'Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 4 -

L'affidamento del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra le parti e avrà durata fino al termine del 31/12/2015

ART. 5 –

Il corrispettivo della fornitura del servizio pari a euro 11.982,17 (ogni onere fiscale incluso), sarà liquidato a stato di avanzamento del servizio come di seguito indicato:

- euro 5.325,41 o.f.i. alla realizzazione di 20 analisi isotopiche;
- euro 6.656,76 o.f.i. alla realizzazione delle restanti 25 analisi isotopiche, ovvero alla realizzazione del 100% del servizio da effettuarsi entro il 31/12/2015;

previa presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il corrispettivo s'intende accettato dall'Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contenute nel presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

ART. 6 -

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dalla lettera contratto o la mancata esecuzione del servizio entro i termini stabiliti che l'amministrazione rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R.

Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del suddetto avviso.

ART. 7 -

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata a/r. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 8 -

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalla parti nell'ambito del presente affidamento e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, specificamente previsto per iscritto, le informazioni ed i dati forniti da una parte all'altra sotto qualunque forma nel corso dell'esecuzione del servizio potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

ART. 9 -

In caso di servizi non svolti o difformi da quanto indicato nel presente contratto il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari al 5% dell'importo complessivo del servizio, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto, fatto salvo l'applicazione dell'art. 1382 codice civile.

ART. 10 -

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento del servizio sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 11 -

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di esecuzione di analisi isotopiche su campioni di vini e mosti il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z3F0EAB661.

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

L'Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART.12 -

Per quanto non espressamente citato nella presente lettera di affidamento si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita a questo Settore firmata dall'affidatario o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto confermato e sottoscritto,

Il Committente

L'Affidatario

Luogo, data

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il dott. Roberto VIOLA ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informato:

-che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura della fornitura del servizio nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'amministrazione in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento del servizio;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- i) il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;
- iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:
 - che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, D.lgs.196/2003;
 - che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Vigilanza e Controlli in agricoltura.

(per esteso e leggibile)